

COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO

Provincia di Pisa

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ANNO 2013

GUIDA AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il Comune di Castelfranco di Sotto con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 28 novembre 2013, pubblicata sul proprio sito istituzionale a partire dal 3 dicembre 2013, ha provveduto a deliberare le seguenti aliquote IMU definitive per l'anno 2013:

-Aliquota base 1,00 per cento ad eccezione delle fattispecie di seguito riportate:

a) Aliquota pari allo 0,40 per cento per abitazione principale e relative pertinenze. Per "abitazione principale" si intendono le unita' immobiliari classificate o classificabili nella categoria A (ad eccezione di quelle A10), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per "pertinenze" dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. La predetta aliquota ridotta allo 0,40 per cento si applica anche alle seguenti fattispecie:

a1) al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unita' immobiliare, precisando che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

a2) unita' immobiliari possedute a titoli di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate (art.3, comma 56, Legge n.662/1996).

a3) unita' immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia, a condizioni che tali unita' immobiliari non risultino locate.

Sono previste per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per le fattispecie indicate al punto a1), a2) e a3) la detrazione, come prevista dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, nella misura di euro 200,00. Detta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e ove l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Tale detrazione è da applicarsi anche alle unità immobiliari, di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari:

b) Aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazione nella Legge n.133/1994.

c) Aliquota pari allo 1,06 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) rientranti nelle seguenti fattispecie:

- tenute a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in un'altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;
- prive di contratto di locazione registrato;
- ceduta in comodato gratuito a terzi ad eccezione di quelle concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.

d) Aliquota pari allo 0,88 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.

e) Aliquota pari allo 0,95 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

f) Aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

g) Aliquota pari allo 0,90 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1(negozi e botteghe) e C3 (laboratori artigianali).

h) Aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1, C3 e D, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attività

produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale. La predetta aliquota sarà applicata per i primi 3 anni di attività dalla data di insediamento della nuova attività produttiva che dovrà risultare dall'iscrizione alla Camera di Commercio. Si applica la stessa aliquota anche agli immobili di categoria C1, D e C3 concessi in locazione e destinati all'insediamento di nuove attività produttive, artigianali e commerciali ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico.

i) l'aliquota pari allo 0,30 per cento all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 5.2.1992, n.104 con ISEE del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31/12/2013. È necessario che il contribuente sia in possesso di dichiarazione ISEE dalla quale risulti un importo inferiore a € 20.000,00. Poiché l'ISEE si basa sulla dichiarazione dei redditi, documento suscettibile di variazioni, è necessario presentare annualmente la dichiarazione sostitutiva qualora si siano verificati mutamenti reddituali.

l) l'aliquota pari allo 0,45 per cento per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, mediante l'intervento della Società "Domus Sociale" nonché del Comune di Castelfranco di Sotto, in qualità di conduttore, al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2013 qualora non già consegnata lo scorso anno.

m) aliquota dello 0,46 per cento agli immobili di natura commerciale di categoria C1, non locati, ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico a condizione che il proprietario dell'immobile manifesti la propria volontà a concedere l'immobile in questione in comodato gratuito all'Ente ai fini dello svolgimento di attività rivolte alla valorizzazione ed al rilancio del centro storico, nel rispetto delle linee guida che l'Amministrazione definirà con apposito bando. La predetta manifestazione di interesse da parte del soggetto passivo dovrà essere comunicata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno corrente.

SINTESI PRINCIPALI NOVITA' 2013 IN MATERIA DI IMU

Con il D.L dell'8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali." convertito con modificazioni nella Legge giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132) è stato stabilito che:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente

Con il D.L del 21 maggio 2013, n. 54 Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85 è stato sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile” Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell’abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell’abitazione principale.

Con il D.L del 30 novembre 2013 n.133 Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia è stato disposto per l'anno 2013 l'abolizione della seconda rata IMU per l'anno 2013 per le seguenti fattispecie:

- a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;**

((a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;)

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

(12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.)

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

(comma 5. non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di imu concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali a/1, a/8 o a/9, che sia posseduto, me non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.)

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

(L'agevolazione non si applica per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente)

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile indicati precedentemente alle lettere a) b) c) d) e) deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.

DETTAGLIO APPLICAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE

1° RATA DI ACCONTO: entro il **17 giugno 2013**, pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote 2012;

2° RATA SALDO/CONGUAGLIO: entro il **16 dicembre 2013**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote approvate con delibera del Consiglio Comunale n.69 del 28 novembre 2013

A partire dal 2013 è soppressa la quota di competenza dello Stato, pertanto l'imposta deve essere versata esclusivamente al Comune competente, ad eccezione degli immobili di categoria D, per i quali l'imposta è ancora suddivisa tra Comune e Stato

CODICI TRIBUTO VERSAMENTO ED ALIQUOTE

Aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazione nella Legge n.133/1994.

% aliquota definitiva	% aliquota dovuta al Comune	Codice comune	% aliquota dovuta allo Stato	Codice stato
0,1	0,1	3913	0,1	3925*

Con il D.L del 30 novembre 2013 n.133 sono stati **ESONERATI** dal pagamento dell'IMU soltanto i fabbricati rurali ad uso strumentale che abbiano i requisiti previsti dall'art.9, comma 3 –bis del D.L 557/1993.

Nel caso i cui i fabbricati rurali ad uso strumentali non abbiano i requisiti indicati precedentemente non saranno esonerati dal pagamento dell'imposta pari allo 0,1 per cento che andra' versata al Comune (solo per i fabbricati di categoria diversa da D) con il codice 3913

**Si riferisce ai soli fabbricati rurali di categoria D*

Aliquota pari 1,00 per cento per i terreni agricoli

Con il D.L del 30 novembre 2013 n.133 sono stati **ESONERATI** dal pagamento dell'IMU soltanto i terreni agricoli posseduti e coltivati dai coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali (IaP) iscritti alla previdenza agricola fino all'aliquota dello 0,76 per cento. Il 40% della differenza tra l'imposta calcolata allo 0,76 per cento e quella deliberata dall'Ente, pari al 1,00 per cento, dovra' essere versata all'Ente entro il 16 gennaio 2014 (codice 3914)

% aliquota definitiva	% aliquota dovuta al Comune	Codice comune	% aliquota dovuta allo Stato	Codice stato
1,00	0,24	3914	-----	-----

I terreni agricoli NON ESONERATI in quanto non rientranti nella fattispecie indicata precedentemente dovranno scontare l'aliquota pari al 1 per cento (codice 3914) ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2013

Aliquota pari allo 1,06 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) rientranti nelle seguenti fattispecie:

- **tenute a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in un'altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;**
- **prive di contratto di locazione registrato;**
- **ceduta in comodato gratuito a terzi ad eccezione di quelle concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.**

% aliquota definitiva	% aliquota dovuta al Comune	Codice comune	% aliquota dovuta allo Stato	Codice stato
1,06	1,06	3918	-----	-----

Aliquota pari allo 0,88 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.

% aliquota definitiva	% aliquota dovuta al Comune	Codice comune	% aliquota dovuta allo Stato	Codice stato
0,88	0,88	3918	-----	-----

Aliquota pari allo 0,95 per cento per le unita' immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

% aliquota definitiva	% aliquota dovuta al Comune	Codice comune	% aliquota dovuta allo Stato	Codice stato
0,95	0,95	3918	-----	-----

Aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. **Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.**

% aliquota definitiva	% aliquota dovuta al Comune	Codice comune	% aliquota dovuta allo Stato	Codice stato
0,76	0,76	3918	-----	-----

Aliquota pari allo 0,90 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1(negozi e botteghe) e C3 (laboratori artigianali).

% aliquota definitiva	% aliquota dovuta al Comune	Codice comune	% aliquota dovuta allo Stato	Codice stato
0,90	0,90	3918	-----	-----

Aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1, C3 e D, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attivita' produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale. La predetta aliquota sara' applicata per i primi 3 anni di attivita' dalla data di insediamento della nuova attivita' produttiva che dovra' risultare dall'iscrizione alla Camera di Commercio. Si applica la stessa aliquota anche agli immobili di categoria C1, D e C3 concessi in locazione e destinati all'insediamento di nuove attivita' produttive, artigianali e commerciali ubicati nel centro storico cosi' come delimitato dal Regolamento urbanistico.

Soltanto per i fabbricati di categoria D l'imposta prevista dovra' essere versata allo stato

% aliquota definitiva	% aliquota dovuta al Comune	Codice comune	% aliquota dovuta allo Stato	Codice stato
0,76	0,76	3918	0,76	3925

l'aliquota pari allo 0,30 per cento all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 5.2.1992, n.104 con ISEE del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31/12/2013. E' necessario che il contribuente sia in possesso di dichiarazione ISEE dalla quale risulti un importo inferiore a € 20.000,00. Poiché l'ISEE si basa sulla dichiarazione dei redditi, documento suscettibile di variazioni, è necessario presentare annualmente la dichiarazione sostitutiva qualora si siano verificati mutamenti reddituali.

% aliquota definitiva	% aliquota dovuta al Comune	Codice comune	% aliquota dovuta allo Stato	Codice stato
0,30	esenti	esenti	-----	-----

l'aliquota pari allo 0,45 per cento per le unità immobiliari locare a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, mediante l'intervento della Società "Domus Sociale" nonché del Comune di Castelfranco di Sotto, in qualità di conduttore, al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2013 qualora non già consegnata lo scorso anno.

% aliquota definitiva	% aliquota dovuta al Comune	Codice comune	% aliquota dovuta allo Stato	Codice stato
0,45	0,45	3918	-----	-----

aliquota dello 0,46 per cento agli immobili di natura commerciale di categoria C1, non locati, ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico a condizione che il proprietario dell'immobile manifesti la propria volontà a concedere l'immobile in questione in comodato gratuito all'Ente ai fini dello svolgimento di attività rivolte alla valorizzazione ed al rilancio del centro storico, nel rispetto delle linee guida che l'Amministrazione definirà con apposito bando. La predetta manifestazione di interesse da parte del soggetto passivo dovrà essere comunicata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno corrente.

% aliquota definitiva	% aliquota dovuta al Comune	Codice comune	% aliquota dovuta allo Stato	Codice stato
0,46	0,46	3918	-----	-----

Si ricorda che soltanto per gli immobili di categoria D la quota fissa dello 0,76 per cento è riservata allo Stato e dovrà essere versata con codice 3925

L'imposta si versa:

- **con modello F24**, senza commissioni, presso qualsiasi sportello postale (in contanti o bancomat) o sportello bancario (in contanti o secondo accordi con la propria banca. Se correntisti, per esempio, home banking, ecc.).

Il modello F24 semplificato è disponibile in versione cartacea presso banche e uffici postali, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

- con bollettino di conto corrente postale con spese di commissione (in contanti o bancomat).

COME COMPILARE IL MODELLO F24 SEMPLIFICATO

Nell'F24 va compilata una riga per ogni codice di versamento, quindi se si devono effettuare più versamenti (relativi a più immobili) con uno stesso codice, si dovranno sommare in una stessa riga tutti gli importi dovuti con quel codice.

Più versamenti relativi ad uno stesso codice si mantengono distinti solo se riferiti ad immobili accatastati in comuni differenti, che quindi avranno un diverso "codice ente".

Tutti gli importi, anche i parziali, devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano uguali a zero. In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda cifra decimale: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, si arrotonda per difetto.

A questo punto è possibile compilare il modello F24:

- inserire il Codice Fiscale del contribuente e i dati anagrafici. Il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, ecc." va compilato solo da chi esegue il pagamento per conto di un contribuente che non è nelle condizioni di farlo personalmente: defunto, persona sotto tutela, ecc;

- nello spazio "Sezione" scrivere E.L. (che sta per "Ente Locale");

- nello spazio "cod. tributo" specificare il codice Comune, o il codice Stato secondo quanto indicato nella tabella che segue;

- nello spazio "codice ente/codice comune" inserire C113 per gli immobili nel Comune di Castelfranco di Sotto. Eventuali altri immobili dovranno essere riportati con il codice del comune in cui sono accatastati;

- barrare la casella "saldo";

- nello spazio "num. immob." indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre) a cui si riferisce il versamento effettuato con quel codice di versamento;

- nel campo "rateazione/mese rif." specificare "0101" solo per il codice tributo 3912. Per i versamenti fatti con tutti gli altri codici tributo il campo va lasciato in bianco;
- nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno 2013;
- nello spazio "detrazione" deve essere specificato l'importo delle detrazioni a cui si ha diritto nel saldo (totale annuo detrazioni meno detrazioni di cui si è già goduto nel pagamento dell'acconto);
- nella colonna "importi a debito versati" deve essere inserito il saldo dovuto relativo a quel codice di versamento;
- nello spazio "saldo finale" dovrà essere riportata la somma di tutti "gli importi a debito", meno eventuali "importi a credito compensati".

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI AI FINI IMU

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, modificato con delibera consiliare n.37 del 23.07.2013, ha disciplinato agli articoli 12 e 13 le fattispecie per le quali si renda necessario da parte del soggetto passivo la presentazione di apposita dichiarazione e/o comunicazione i cui modelli sono scaricabile sul sito dell'Ente (<http://www.castelfrancodisotto.gov.it/comune.html>)

Sul sito dell'Ente (<http://www.riscotel.it/calcoloimu2013/?comune=C113>) è disponibile l'applicativo per il calcolo dell'imposta per l'anno 2013 e la stampa dei relativi modelli F24.

Per ulteriori informazioni:

Servizio Tributi- tel.0571/487205-487208-487305